

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
622/2013/R/EFR

RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELLA RICHIESTA DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DI RISPARMI ENERGETICI CON CODICE 0696408100107R006, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ EDILHOUSE 2002 S.R.L, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, 15 APRILE 2013, 950/2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante

“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione 173/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione 13 marzo 2008, VIS 14/08;
- la deliberazione 27 maggio 2009, EEN 6/08 e la deliberazione 9 settembre 2008, EEN 29/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008 EEN 32/08 (di seguito: deliberazione EEN 32/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 12 marzo 2009, n. 1888/2009 (di seguito: sentenza 1888/2009);
- la sentenza del Tar Lombardia depositata il 16 luglio 2009, n. 4381/2009;
- la deliberazione dell’Autorità 1 settembre 2009 EEN 11/09 (di seguito: deliberazione EEN 11/09);
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2010 EEN 3/10 (di seguito: deliberazione EEN 3/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e s.m.i.;
- la sentenza del Tar Lombardia depositata il 15 aprile 2013, n. 950/2013 (di seguito: sentenza 950/2013);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A);
- la diffida in data 8 novembre 2013 (prot. Autorità 35989, dell’11 novembre 2013), in nome e per conto della società Edilhouse 2002 S.r.l., con cui si chiede che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia 950/2013.

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza 1888/2009, non notificata, il Tar Lombardia ha accolto la censura di carenza di istruttoria sollevata nel ricorso proposto dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. e per l’effetto ha annullato la deliberazione EEN 32/08, con la quale l’Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione 173/07, ha rigettato l’istanza di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R006, presentata dalla medesima società;
- con la deliberazione EEN 11/09, l’Autorità ha proceduto a una prima rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R006, presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l., in esecuzione della sentenza di cui al precedente punto;

- con sentenza 950/2013, non notificata, il Tar Lombardia ha accolto l'ulteriore censura di carenza di istruttoria sollevata nel ricorso proposto dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. e per l'effetto ha annullato la deliberazione EEN 3/10, con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di rinnovazione avviato con la deliberazione EEN 11/09, ha nuovamente rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R006;
- l'Autorità non ha proposto appello avverso la sentenza 950/2013;
- in un procedimento analogo a quello in esame, il Tar Lombardia ha precisato che la rinnovazione fa salvi "i poteri di verifica e controllo" dell'Autorità (sentenza n. 4381/2009);
- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 l'Autorità garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione del meccanismo dei certificati bianchi alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

RITENUTO CHE:

- occorra procedere a una nuova rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R006 presentata dalla stessa società, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 950/2013

DELIBERA

1. di procedere all'ulteriore rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R006 presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 950/2013;
2. di individuare, ai sensi della deliberazione 226/2013/A, il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
3. di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Edilhouse 2002 S.r.l nell'ambito dei procedimenti citati;
4. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto, il termine di durata del procedimento;
5. di rendere noto che i soggetti legittimati a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati dell'Autorità;
6. di rendere noto che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;

7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento per Edilhouse 2002 S.r.l. ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01, mentre decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
8. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e le Relazioni Istituzionali, per i seguiti di competenza;
9. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Edilhouse 2002 S.r.l con sede in Roma, via Luigi Capuana 10;
10. di trasmettere, altresì, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. il presente provvedimento, per le attività di sua competenza ai sensi dell'articolo 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni